



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUINDICESIMA LEGISLATURA

**DOC. N. 10/XV**

**Richiesta di parere sul disegno di legge costituzionale n. 1895 relativo a "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali"**

Pervenuto il 3 agosto 2015



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI REGIONALI

Roma, 24-08-2015

Prot. n. 136/1290


Al Presidente del Consiglio regionale  
della Sardegna  
via Roma n. 25  
09125 Cagliari -

**OGGETTO:** Disegno di legge costituzionale AS 1895 recante "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali"

Si comunica, al fine di acquisire il parere del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, come modificato dall'articolo 3 della legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che è stato presentato al Senato il disegno di legge costituzionale n. 1895, di iniziativa dei Senatori Lai, Zanda, Angioni, Cucca e Manconi, recante "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali".

Le allego, pertanto, il relativo disegno di legge, già disponibile sul sito del Senato.

Gianclaudio Bressa



DOC  
SA 1012



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO PER LE RIFORME  
COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

*Dime feroce*  
~~*Ufficio Legittimo*~~  
*Parlamento*

Prot. 566/GAB

Roma, 10 LUG. 2015

*Caro Luigi,*


ti segnalo che la Presidente Fedeli, con nota dell'8 luglio 2015, di cui ti allego copia, ha comunicato che al Senato è stato presentato il disegno di legge costituzionale del senatore Lai ed altri recante "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali" (1895).

Ti trasmetto, pertanto, il predetto disegno di legge ai fini della comunicazione dell'avvenuta presentazione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 febbraio 1948, n. 3.

*Con i migliori saluti,*

Roberto Cerreto

-----  
Cons. Luigi Fiorentino  
Capo di Gabinetto  
Ministro per gli Affari regionali  
Via della Stamperia, 8  
ROMA



*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*

Roma, - 8 LUG. 2015  
Prot. n. 5111/S

Onorevole Ministro,

La informo che in data 27 aprile 2015 è stato presentato al Senato il seguente disegno di legge costituzionale di modifica agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale:

LAI ed altri. - "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali" (1895).

Le trasmetto in allegato il testo del predetto disegno di legge, affinché il Governo possa dare comunicazione dell'avvenuta presentazione al Consiglio, per il parere previsto dall'articolo 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Con i migliori saluti.

*Valeria Fedel*

(All. 1)

-----  
Onorevole  
Avv. Maria Elena BOSCHI  
Ministro per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento  
R O M A



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori LAI, ZANDA, ANGIONI, CUCCA e MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2015

Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - La Sardegna, in forza dell'articolo 116 della Costituzione, dispone di forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Tra le condizioni particolari di autonomia alla regione Sardegna spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. È noto che tale potestà esclusiva è però vincolata da alcuni principi costituzionali, ovvero dalla presenza di specifiche previsioni all'interno dello statuto di autonomia. In particolare lo Statuto speciale per la Sardegna prevede nel suo articolato la presenza delle province di Sassari, Cagliari e Nuoro impedendo, di fatto, senza la sua modifica, di modificare radicalmente l'ordinamento degli enti locali, superando la presenza dell'organismo intermedio.

Il dibattito degli ultimi anni in Sardegna si è sviluppato intorno ad un riordino istituzionale coerente con il disegno nazionale e per alcuni aspetti più radicale tanto che il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2013, la proposta di legge costituzionale recante la «Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)».

Il testo approvato contiene una proposta di modifica dell'articolo 43 originato dalle proposte di legge nazionali n. 18, n. 20 e n. 21, e una proposta di integrazione dell'articolo 18 dello Statuto per la Sardegna.

La formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale è nata dall'esigenza di riportare coerenza tra quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto, contenuto nel titolo V (Enti locali), con quanto dispo-

sto dalla sopraggiunta modifica della lettera b) dell'articolo 3, contenuto nel titolo II (Funzioni della Regione), apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993, con la quale si è conferita anche alla regione autonoma della Sardegna la potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Ciò al fine di dotare la regione degli strumenti più adatti per procedere con proprie leggi a una disciplina organica del sistema delle autonomie locali.

Questo percorso di riforma ordinamentale, infatti, era già stato intrapreso fin dai primi mesi del 2012 e ha trovato ulteriore impulso in seguito alle vicende scaturite dal risultato del referendum regionale svoltosi il 6 maggio 2012 con il quale, per gli aspetti che in questa sede rilevano, è stata sancita, da un lato, l'abrogazione delle leggi istitutive delle province cosiddette «regionali» e delle delimitazioni territoriali di tutte le otto province sarde e, dall'altro, la volontà (espressa con referendum consultivo) di procedere alla «soppressione» delle restanti province cosiddette «storiche». Proprio nel corso dei lavori consiliari relativi a tali argomenti, sono state evidenziate alcune difficoltà scaturenti dai limiti imposti dal dettato statutario il quale, all'articolo 43, prevede disposizioni speciali, in materia di province, che comprimono la più ampia autonomia accordata alla regione dall'articolo 3.

L'articolo 43 attualmente in vigore, infatti, prevede, al primo comma, una disposizione ormai considerata obsoleta in quanto superata dalle vicende istituzionali succedutesi in seguito all'entrata in vigore dello Statuto medesimo: la previsione del mantenimento della «struttura» di enti territoriali per le province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Al secondo comma, invece, lo stesso articolo prevede una procedura necessaria al fine di modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province attraverso l'intervento della legge regionale adottata in conformità alla volontà delle popolazioni delle province interessate, espressa con *referendum*.

Nel nuovo contesto così delineato, l'articolo 43, come attualmente formulato, assume una funzione limitante per l'autonomia regionale. Esso, infatti, prevede alcune prescrizioni che impediscono la forza espansiva della nuova potestà attribuita alla regione: la previsione di tre province e la loro specifica denominazione, da un lato; la specifica e complessa procedura per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni provinciali, dall'altro.

Con l'intento di restituire coerenza tra le disposizioni statutarie, la disposizione in questione, dunque, formula la proposta di rimandare alla potestà legislativa primaria della regione la determinazione di tutti gli aspetti relativi all'ordinamento degli enti locali e, dunque, eventualmente, anche degli aspetti relativi all'assetto delle province, tenendo conto dei limiti che, anche per tale tipo di potestà, restano in capo al legislatore regionale, tra i quali, in particolar modo,

l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

La formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge costituzionale è nata dall'esigenza di integrare l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, che regola le elezioni del consiglio regionale, al fine di consentirne un corretto raccordo con la consolidata tradizione di accorpate tutte le elezioni in un'unica tornata elettorale, al fine di conseguire l'obiettivo del contenimento del notevole impegno finanziario che la competizione elettorale inevitabilmente comporta.

L'assemblea consiliare ha così ritenuto opportuno approvare una proposta di modifica della disciplina statutaria che consenta al Presidente della regione di convocare i comizi elettorali in un periodo che non sia solo quello rigidamente stabilito dalla normativa vigente, ma che consenta la possibilità di prevedere anche un termine più ampio, fino ad un massimo di sei mesi, al solo fine di permettere l'indizione dei comizi elettorali per la regione anche in contemporanea con le eventuali elezioni europee o nazionali.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

*(Modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna)*

1. L'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - La legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 3, lettera b), disciplina l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna)*

1. Al secondo comma dell'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Regione è autorizzato, con apposita legge regionale, a indire le elezioni per il rinnovo degli organi regionali per la stessa data delle elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, qualora esse si debbano svolgere entro i sei mesi successivi al compimento del periodo di cui al primo comma; anche in tal caso si applica il secondo periodo del presente comma».

€ 1,00



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Capo Ufficio Legislativo  
del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  
Via della Stamperia, 8  
00187 Roma  
Tel 06/67796213 fax 06/67794418**

**FAX del Giorno 3/8/2015**

**Numero 070/657896**

<b>DA: PREFETTO EMANUELA GARRONI</b>	<b>CA DOTT.SSA MASSA REGIONE SARDEGNA</b>
--	---

**PAGINE ESCLUSA LA PRESENTE N. 1**

*h. 18.45*

L.Cost. 26-2-1948 n. 3  
Statuto speciale per la Sardegna.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

## TITOLO VII

### Revisione dello Statuto

**54.** Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori <sup>(44)</sup>.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi <sup>(45)</sup>.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione <sup>(46)</sup>.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale <sup>(47)</sup>.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

[Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo] <sup>(48)</sup>.

---

(44) Comma così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(45) Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(46) Nel presente comma le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(47) Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(48) Comma abrogato dall'*art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.